Presidenza del Consiglio dei Ministri

La Presidente della Regione Umbria
VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE SISMA 2016
(D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge n. 229/2016)

Decreto 05 aprile 2018, n. 16

Eventi sismici 2016. O.C.S.R. 23/05/2017, n. 25. Disposizioni in ordine alle perimetrazioni dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Approvazione definitiva delle perimetrazioni relative alle frazioni di Acquaro, Collescille e Valle nel Comune di Preci.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE

Visto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di seguito: "decreto legge";

Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189/2016, il quale prevede che il Commissario Straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto che ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del decreto legge i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari per gli interventi di cui allo stesso decreto;

Visto l'articolo 2 del decreto legge recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari";

Visto che ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del decreto legge i Presidenti delle regioni interessate operano in qualità di Vice – Commissari per l'attuazione degli interventi, in stretto raccordo con il Commissario Straordinario. A tal fine gli stessi partecipano alla cabina di coordinamento della ricostruzione, presieduta dal Commissario Straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'uniformità e unitarietà in ogni regione delle ordinanze e delle direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione;

Rilevato che la gestione delle attività della ricostruzione post-sisma 2016 è attribuita in ogni regione al Presidente della Regione nella sua qualità di Vice – Commissario, quale organo

Presidenza del Consiglio dei Ministri

La Presidente della Regione Umb ria
VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE SISMA 2016
(D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge n. 229/2016)

direttivo, con il ruolo di vertice politico – amministrativo che discute e condivide le scelte strategiche di propria competenza nell'ambito del comitato istituzionale composto dai Presidenti delle province e dai Sindaci dei comuni interessati e presieduto dallo stesso Presidente della Regione;

Visto che ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza 23 maggio 2017, n. 25 l'atto di perimetrazione dei nuclei e centri di particolare interesse e maggiormente colpiti dagli eventi sismici è approvato con decreto del Presidente della Regione - Vice Commissario;

Visto l'articolo 5, comma 1, lettera e), il decreto legge il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, provvede a definire i criteri in base ai quali le Regioni perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi;

Visto l'articolo 11 del decreto legge il quale disciplina gli interventi sui centri storici e sui centri e nuclei urbani e rurali, dettando i criteri e le regole generali per la pianificazione attuativa da parte dei Comuni;

Vista l'ordinanza del Commissario Straordinario 9 gennaio 2017, n. 11, con la quale è stato istituito presso la struttura commissariale il Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 50, comma 5 del decreto legge n.189 del 2016 e ne è stato disciplinato il funzionamento;

Dato atto che una volta conclusa la fase di perimetrazione, alla pianificazione attuativa dovranno provvedere i Comuni nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legge, nonché dei principi di indirizzo che sono stabiliti dalla Ordinanza n.39/2017 ad oggetto *"Principi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016"*;

Richiamata l'intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 12 maggio 2017;

Presidenza del Consiglio dei Ministri

La Presidente della Regione Umb ria
VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE SISMA 2016
(D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge n. 229/2016)

Vista l'ordinanza 23.05.2017, n. 25 recante i "*Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016"* la quale prevede che:

a) per quanto riguarda i criteri generali:
   - le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, individuano e perimetrano, sulla base dei criteri e indirizzi di cui all'Allegato 1 e con le modalità stabilite all' articolo 3, i centri e i nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici che ricadono nei territori dei comuni di cui agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge;
   - la perimetrazione costituisce una evidenziazione di spazi, edifici, aggregati ed urbanizzazioni su cu si rende necessario intervenire previa approvazione di strumenti urbanistici attuativi, da predisporre con le modalità stabilite nelle ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge, e non comporta mutamenti, modifiche ed integrazioni degli strumenti urbanistici vigenti;

b) per quanto attiene alle caratteristiche tecniche della perimetrazione ed i relativi elaborati da redigere:
   - ai fini della perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse e maggiormente danneggiati, previa acquisizione delle necessarie indicazioni dal Comune interessato, vengono disegnati i margini dell'area individuata in base ai criteri di cui all'articolo 2, comma 2.
   - l'area individuata può comprendere ambiti urbanistici ed edilizi significativi, finalizzati ad un insieme di interventi integrati aventi ad oggetto più edifici pubblici o privati od aggregati edilizi, anche articolati in unità minime d'intervento;
   - i margini del perimetro devono in ogni caso ricadere in strade o altri spazi pubblici e possono includere, oltre al patrimonio edilizio da ricostruire o recuperare, le necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed aree ad uso pubblico;
   - l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione predispone i seguenti documenti:

Presidenza del Consiglio dei Ministri

La Presidente della Regione Umb ria
VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE SISMA 2016
(D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge n. 229/2016)

I. relazione illustrativa che attesti la coerenza delle scelte con i criteri di cui all'articolo 2, comma 2;

II. elaborati cartografici redatti sulla base catastale a scala 1:1.000 e sulla Carta Tecnica Regionale con l'indicazione del perimetro del territorio individuato ricomprendente gli edifici distrutti o gravemente danneggiati ed il tracciato delle infrastrutture a rete. Nelle aree perimetrate devono essere indicate le zone connotate da elevati livelli di pericolosità e, relativamente al tessuto edilizio ricadente nel perimetro, devono essere indicati gli edifici dichiarati inagibili o non utilizzabili;

III. adeguata documentazione fotografica degli immobili e dei siti;

IV. scheda, redatta sulla base del modello di cui all'Allegato 2, riepilogativa degli elementi conoscitivi e dei dati che hanno consentito di dichiarare il centro od il nucleo "di particolare interesse" e "maggiormente danneggiato";

c) per quanto attiene alle procedure di approvazione della perimetrazione:

- all'esito dell'istruttoria di cui all'articolo 3, l'Ufficio speciale per la ricostruzione provvede a trasmettere lo schema di atto di perimetrazione al Comune interessato e contestualmente a pubblicarlo sul sito web della Regione, o comunque reso conoscibile con mezzi idonei dalla popolazione coinvolta;
- entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 2, l'atto di perimetrazione è approvato con decreto del Presidente della Regione – Vice Commissario;
- il decreto che approva l'atto di perimetrazione è inviato, entro dieci giorni dall'approvazione, tramite procedura informatizzata, al Commissario straordinario per il coordinamento delle azioni successive;

Visto che l'ordinanza 8 settembre 2017, n.39 ha stabilito che, al fine di favorire la realizzazione unitaria di interventi diretti conformi allo strumento urbanistico vigente, il Comune ha la possibilità, in sede di partecipazione al procedimento di approvazione del

perimetro, di fornire alla Regione indicazioni utili per individuare edifici singoli od aggregati edilizi che possono essere esclusi dalla perimetrazione in quanto non richiedono modifiche alla disciplina urbanistica per essere riparati, migliorati sismicamente o ricostruiti e che la Regione, prima dell'approvazione definitiva della perimetrazione con decreto del Presidente - Vice Commissario, dovrà recepire le indicazioni del Comune e adeguare il perimetro escludendo gli interventi direttamente attuabili;

Richiamata la nota PEC prot.n. n.7952 del 20/10/2017 con la quale l'USR Umbria ha dato informazione degli esiti istruttori al Comune di Preci chiedendo di provvedere a rendere conoscibile con mezzi idonei alla popolazione coinvolta la perimetrazione proposta ai sensi dell'art.4, c.1 dell'Ordinanza n.25/2017 e di far pervenire gli elenchi degli edifici e/o aggregati da escludere alla successiva fase della pianificazione attuativa e/o eventuali osservazioni alla documentazione inviata;

Considerato che a seguito della comunicazione di cui sopra il Comune di Preci ha trasmesso la Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 14/12/2017 con nota acquisita al prot.n. 11135 del 22/12/2017 nella quale viene stabilito, tra quant'altro:

- *di prendere atto dell'avvenuta partecipazione alla popolazione dei contenuti degli elaborati inerenti le perimetrazioni, come predisposti a cura dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria nel corso di un'assemblea pubblica svoltasi in data 17/11/2017;*
- *che le istanze di esclusione avrebbero accoglimento soltanto nel caso di edifici isolati in assenza di danno (lettera "A" scheda Aedes) ovvero con esito "B" danno lieve che non presentano interazioni strutturali con altre unità aventi un livello di danneggiamento superiore (lettere "C"-"E" della scheda Aedes);*
- *l'esigenza di confermare l'estensione della perimetrazione proposta dal Comune con proprio atto G.M. n. 70 del 21/09/2017 per quanto attiene all'abitato di Villa*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

La Presidente della Regione Umb ria
VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE SISMA 2016
(D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge n. 229/2016)

Collescille così come già trasmessa all'U.S.R. Regione Umbria con nota prot.n.10870 del 06/10/2017;

- *di prendere atto della valutazione inerente le osservazioni e richieste formulate da parte di privati e liberi professionisti che in sostanza si esplicitano nell'esclusione dalla perimetrazione dei fabbricati distinti al Foglio 28 con le Particelle 31, 32, 33 del N.C.E.U.;*
- *di dare atto che le osservazioni accolte per l'esclusione dalla perimetrazione e i perimetri definitivi approvati sono riportati nelle planimetrie allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale della Deliberazione di Giunta Comunale;*

Vista la soprarichiamata D.G.C.n.99/2017 e ritenuta accoglibile la proposta di perimetrazione effettuata dal Comune di Preci dei centri di Acquaro, Collescille e Valle e l'esclusione dalla perimetrazione di Collescille delle unità strutturali individuate dalle particelle n.31,32,33 del F.28 del N.C.E.U. a condizione che le stesse non siano interessate da demolizione e ricostruzione anche volontaria;

Visti i seguenti elaborati redatti dall'U.S.R. Umbria per l'approvazione definitiva delle relative perimetrazioni ai sensi dell'art.4 dell'Ordinanza n.25/2017:

1. Relazione illustrativa (elaborato generale e relativo a tutti i centri/nuclei perimetrati);
2. Documentazione Fotografica dei Centri di Acquaro, Collescille, Valle;
3. Carta della Perimetrazione ai sensi dell'Ordinanza 25/2017 – Centro di Acquaro;
4. Carta della Zonizzazione del Parco dei Monti Sibillini – Centro di Acquaro;
5. Carta della Pericolosità Territoriale – Eventi non connessi a Fenomeni Sismici - Centro di Acquaro;
6. Carta della Pericolosità Territoriale – Eventi connessi a Fenomeni Sismici - Centro di Acquaro;
7. Carta del Patrimonio Culturale – Centro di Acquaro;

Presidenza del Consiglio dei Ministri

La Presidente della Regione Umb ria
VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE SISMA 2016
(D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge n. 229/2016)

8. Scheda di cui all'Allegato 2 – Ord.n.25/2017 – Centro di Acquaro;
9. Carta della Perimetrazione ai sensi dell'Ordinanza 25/2017 – Centro di Collescille;
10. Carta della Zonizzazione del Parco dei Monti Sibillini – Centro di Collescille;
11. Carta della Pericolosità Territoriale – Eventi non connessi a Fenomeni Sismici - Centro di Collescille;
12. Carta della Pericolosità Territoriale – Eventi connessi a Fenomeni Sismici - Centro di Collescille;
13. Carta del Patrimonio Culturale – Centro di Collescille;
14. Scheda di cui all'Allegato 2 – Ord.n.25/2017 – Centro di Collescille;
15. Carta della Perimetrazione ai sensi dell'Ordinanza 25/2017 – Centro di Valle;
16. Carta della Zonizzazione del Parco dei Monti Sibillini – Centro di Valle;
17. Carta della Pericolosità Territoriale – Eventi non connessi a Fenomeni Sismici - centro di Valle;
18. Carta della Pericolosità Territoriale – Eventi connessi a Fenomeni Sismici - centro di Valle;
19. Carta del Patrimonio Culturale – Centro di Valle;
20. Scheda di cui all'Allegato 2 – Ord.n.25/2017 – Centro di Valle;

Ritenuto che

- al fine di garantire un corretto e razionale assetto planivolumetrico degli interventi di ricostruzione all'interno delle perimetrazioni risulti necessario che tutti gli edifici debbano essere inclusi nel piano attuativo nei casi in cui saranno oggetto di demolizione e ricostruzione, anche volontaria, o siano già demoliti a causa degli eventi sismici o a seguito di ordinanze sindacali;
- al fine di agevolare e accelerare il processo di ricostruzione debbano essere esclusi dalla perimetrazione:

- tutti gli edifici che ricadono all'interno dei perimetri con progetti ufficialmente depositati presso l'U.S.R. ai sensi delle Ordinanze n.4/2016, 8/2016, n.13/2017 e n.19/2017 prima della data di approvazione con Decreto del Vicecommissario delle perimetrazioni;
- gli edifici inseriti nei programmi degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche;
- gli edifici inseriti nei piani di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Valutato che successivamente all'approvazione del presente atto, non potranno essere ricevute istanze per eseguire interventi diretti ai sensi delle Ordinanze n.4/2016, 8/2016, n.13/2017 e n.19/2017, per gli edifici che saranno soggetti alla pianificazione attuativa;

Rilevato che si è proceduto a pubblicare sul sito istituzionale dell'USR Umbria gli esiti istruttori delle attività di Perimetrazione in data 30 ottobre 2017;

Richiamata la Determinazione del Dirigente Servizio Ricostruzione Privata dell'USR Umbria n. 223 del 23/3/2018 ad oggetto: *"Disposizioni in ordine alle perimetrazioni dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di cui all'Ordinanza n.25/2017 – Approvazione istruttoria relativa alle perimetrazioni delle frazioni di Acquaro, Collescille e Valle nel Comune di Preci";*

Visti

- Il D.L.n.189/2016 e s.m.i.;
- Le Ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n.25/2017 e n.39/2017;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

Presidenza del Consiglio dei Ministri

La Presidente della Regione Umb ria
VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE SISMA 2016
(D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge n. 229/2016)

- la Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazione";

IL VICE COMMISSARIO PER LA RICOSTRUZIONE

Decreta

1. di approvare i perimetri definitivi per i Centri di Acquaro, Valle e Collescille siti nel Comune di Preci, così come indicate negli elaborati elencati in premessa agli atti dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Umbria e allegati quale parte integrante e sostanziale al presente Decreto;
2. di stabilire l'esclusione dalla perimetrazione ai sensi dell'art.3, c.2 dell'Ordinanza n.39/2017 delle unità strutturali della frazione di Collescille identificate catastalmente al F.28 part.nn.31,32,33 del N.C.E.U. come da proposta del Comune di Preci di cui alla D.G.C.n.99/2017 a condizione che non sia prevista demolizione e ricostruzione anche volontaria per le stesse;
3. di stabilire altresì l'esclusione dalla perimetrazione:
    - di tutti gli edifici che ricadono all'interno dei perimetri con progetti ufficialmente depositati presso l'U.S.R. ai sensi delle Ordinanze n.4/2016, 8/2016, n.13/2017 e n.19/2017 prima della data di approvazione con Decreto del Vicecommissario delle perimetrazioni;
    - degli edifici inseriti nei programmi degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche;
    - degli edifici inseriti nei piani di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

La Presidente della Regione Umb ria
VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE SISMA 2016
(D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge n. 229/2016)

4. di stabilire che successivamente all'approvazione del presente atto ai sensi dell'art.4 dell'Ordinanza n.25/2017 non potranno essere ricevute istanze per eseguire interventi diretti ai sensi delle Ordinanze n.4/2016, 8/2016, n.13/2017 e n.19/2017, per gli edifici che saranno soggetti alla pianificazione attuativa;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Commissario straordinario per la ricostruzione per il coordinamento delle azioni successive ai sensi di quanto previsto dall'art.4, c.3 dell'Ordinanza n.25/2017;
6. di trasmettere la presente atto al Comune di Preci per l'attuazione delle successive fasi così come stabilito dall'art. 5 dell'ordinanza del commissario straordinario n. 25 del 23 maggio2017;

il presente atto e i relativi allegati sono pubblicati ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione *www.sismaumbria2016.it* e per estratto sul B.U.R. della Regione Umbria.

Perugia, 05/04/2018

Presidente Catiuscia Marini

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge